

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Interpretazione adeguatrice non può spingersi fino a contraddire il senso fatto proprio dalla legge, altrimenti verrebbe meno il monopolio della Corte Costituzionale quale legislatore negativo (IL ≥ IR)

Il criterio-cardine nell'interpretazione della legge in generale, come definito dall'art. 12 preleggi, comma 1, è quello secondo cui: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

Il monopolio della Corte Costituzionale quale 'legislatore negativo', unica istanza giudiziaria abilitata a porre nel nulla la legge ordinaria in contrasto con la Costituzione, verrebbe meno laddove si consentisse al giudice - diverso da quello costituzionale - di operare un'interpretazione adeguatrice (della legge ordinaria stessa alla Costituzione) che contraddicesse pienamente e direttamente il senso fatto proprio dalla legge stessa.

Una deroga non legislativamente prevista non integra una fattispecie interpretativa.

Tribunale Reggio Emilia, sentenza del 14.03.2023

....omissis....

Il Ricorrente presentava domanda di adozione della maggiorenne, nata il 1989 , la quale è figlia della moglie dell'adottante, Ri...

Rappresentava che il padre dell'adottanda era venuto a mancare il giorno 11.8.2021; che l'adottanda è coniugata con e ha due figli minorenni, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2015; che egli non avrebbe alcun discendente; che tra lui e l'adottanda si sarebbe venuto a creare col tempo un solido legame affettivo, dai caratteri quasi genitoriali, al quale entrambe le parti avrebbero inteso dare una consacrazione rilevante ai fini dell'ordinamento giuridico; che la propria età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottanda, ed egli ha superato i trentacinque anni; che la madre dell'adottanda e il suo marito avrebbero già espresso il proprio consenso all'adozione.

Il pubblico Ministero ha formulato parere favorevole all'accoglimento della domanda.

All'udienza del giorno 19.1.2023 l'adottanda e la moglie dell'adottante hanno confermato il proprio consenso all'adozione.

E' stato depositato consenso scritto all'adozione da parte del marito dell'adottanda.

In occasione della medesima udienza le parti domandavano che venisse pronunciata l'adozione e che l'adottanda potesse posporre il cognome dell'adottante a quello che già porta.

La causa veniva rimessa sul ruolo, non ritenendosi che il disposto dell'art. 299, c. 1, c.c., ("l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio") potesse consentire l'accoglimento di tali conclusioni, seppure all'esito di un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma.

In questo senso si sono d'altronde espressi altri Tribunali ("..... ritiene altresì accoglibile l'istanza di posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottanda. L'adottanda è professore ordinario presso l'Università degli Studi di..... svolge un'intensa attività di ricerca testimoniata da numerose pubblicazioni scientifiche. La derogabilità dell'art. 299, comma 1, c.c., altresì affermata da una recente sentenza del Tribunale di Parma (sentenza 27 febbraio 2019), è giustificabile nel caso di specie in ragione della rinnovata ratio dell'istituto dell'adozione del maggiorenne: a differenza dell'epoca dell'emanazione dell'art. 299 c.c., quando esso era strutturato in funzione della stirpe e del patrimonio dell'adottante, l'adozione di maggiorenne è in epoca attuale strumento per dare riconoscimento giuridico a un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato ai sensi dell'art. 31 Cost. Vi è spazio, quindi, per un'interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata dell'art. 299 c.c. che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (leggi diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.). La deroga dell'art. 299 c.c. si giustifica, in particolare, in ragione della necessità di riconoscimento dell'identità individuale della persona e della sua storia professionale, nel caso di specie sempre identificata attraverso il cognome [...].

Il Collegio, pertanto, tenuto conto della funzione identitaria del cognome, reputa che la disposizione dell'art. 299 c.c. non sia assolutamente inderogabile in quanto, a fronte di obiettive ragioni, nel caso di specie sussistenti, il cognome dell'adottante ben possa essere posposto a quello dall'adottato (in tal senso anche App. Napoli 4 luglio 2018))" (Tribunale di Torino, Sent. 27.5.2022,.....)

E' a partire dalla Sentenza n. 156.1969 che la Corte Costituzionale utilizza l'espressione 'interpretazione adeguatrice' onde indicare quella lettura della norma che superi la sua apparente contrarietà alla Costituzione, di modo che non sia necessario sollevare la relativa eccezione d'incostituzionalità, applicandola in quello, tra i suoi possibili significati, che non infranga il parametro ritenuto in via d'ipotesi violato.

Sempre la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 421.1996, chiarisce come, in questo senso, "l'illegittimità costituzionale di una norma può configurarsi soltanto ove non sia possibile, nonostante l'uso di tutti gli strumenti offerti dall'ermeneutica giuridica, un'interpretazione adeguatrice della norma stessa alla Costituzione".

La preclusione dell'anteposizione del proprio precedente cognome a quello dell'adottante da parte dell'adottando maggiore d'età può apparire in contrasto con i principi costituzionali attinenti all'autodeterminazione della persona con riguardo alla propria identità personale (art. 22: "Nessuno può essere privato, per motivi politici,[...] del nome", interpretato congiuntamente all'art. 2, Cost., e ai principi di tutela della dignità della persona e della vita familiare di cui alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde ricavarne un generale principio di libera

autodeterminazione dell'individuo per quanto attenga alla scelta del proprio nome, proiezione fondamentale e strutturante della propria personalità nell'ambito sia familiare che sociale). Peraltro, non apparirebbe conforme a tale lettura, apparentemente personalista e anti-patrimonialista, la considerazione per la quale la decisione circa l'anteposizione del cognome dell'adottando a quello dell'adottante avrebbe a che vedere con la dimostrazione di indici di una raggiunta 'elevata dignità sociale', attraverso la rinomanza acquisita dall'adottando, ad esempio, nell'ambito accademico.

In ogni caso, a prescindere dall'esatta portata di un tale diritto all'autodeterminazione e dal suo eventuale bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale, e dunque dalla questione se esso si estenda alla materia della presente decisione, deve comunque rilevarsi che, come recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ([Sent. n. 23051.2022](#)¹) "il criterio-cardine nell'interpretazione della legge in generale, come definito dall'art. 12 preleggi, comma 1, [è quello] secondo cui: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"".

Il monopolio della Corte Costituzionale quale 'legislatore negativo', unica istanza giudiziaria abilitata a porre nel nulla la legge ordinaria in contrasto con la Costituzione, verrebbe meno laddove si consentisse al giudice - diverso da quello costituzionale - di operare un'interpretazione adeguatrice (della legge ordinaria stessa alla Costituzione) che contraddicesse pienamente e direttamente il senso fatto proprio dalla legge stessa. Nella fattispecie la legge (l'art. 299, c. 1, c.c.), secondo il significato discendente dalla concatenazione delle parole che la compongono, vieta senz'altro l'anteposizione del cognome dell'adottando maggiore d'età a quello dell'adottante, l'assenza del divieto essendo logicamente incompatibile con l'offerta legislativa della sola possibilità della posposizione del cognome originario dell'adottando a quello dell'adottante.

La decisione di merito citata, peraltro, evidenzia tale criticità laddove definisce il proprio intervento sia quale 'interpretazione costituzionalmente orientata' che quale 'deroga', laddove una deroga non legislativamente prevista non integra una fattispecie interpretativa.

¹ In *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022, la cui massima recita così:

Non ci sono ragioni per sottrarre la norma tributaria a quello che è il criterio-cardine nella interpretazione della legge in generale, come definito dall'art. 12 preleggi, comma 1, secondo cui: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

*Va anzi detto come proprio con particolare riguardo alla disposizione tributaria, ed alle implicazioni che essa sottende ex art. 53 Cost., il **primato del criterio letterale** debba massimamente concorrere - per il suo carattere di oggettività e nel suo naturale obiettivo di ricerca di un senso normativo il più possibile riconoscibile e "palese" - alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie impositiva, fattispecie che il legislatore dello Statuto vuole in via generale sorretta da disposizioni "chiare e trasparenti" (L. n. 212 del 2000, art. 2).*

Ebbene, venendo alla letteralità della norma in esame nell'adozione di una sua quanto più lineare esegesi, va in primo luogo osservato come essa specifichi espressamente che le società prese in considerazione dalla tariffa ex art. 4 sono quelle "di qualunque tipo ed oggetto", trovando il termine "qualunque" sinonimo corrente in "ogni", "qualsivoglia", "tutte".

Questo aggettivo indefinito di significato comune viene riferito a "tipo" ed "oggetto".

Va in proposito detto che il richiamo dell'art. 12 cit. al "significato proprio" delle parole deve indurre a ritenere che, ogniqualevolta queste ultime, per quanto utilizzate anche nel linguaggio corrente, siano portatrici di un significato specifico perchè di appartenenza e derivazione da un determinato ramo dell'Ordinamento giuridico, siano state dal legislatore proprio in quest'ultimo senso impiegate.

In modo tale che - quantomeno di regola - le nozioni di significato "proprio" e di significato "tecnico-giuridico" vengano a coincidere.

E neppure a questa regola fa eccezione il diritto tributario il quale, per quanto per molti aspetti autonomo ed autosufficiente rispetto agli altri rami dell'ordinamento, muove tuttavia certamente anch'esso da presupposti di tecnicità linguistica oltre che di appropriatezza, organicità e tendenziale uniformità ordinamentale dei termini adottati. Regola generale, questa, non contraddetta da quelle ipotesi - pur esistenti, ma appunto eccezionali e derogatorie - nelle quali il legislatore tributario pieghi invece ad un diverso e dedicato significato un termine mutuato da altri campi del diritto.

A maggior ragione, poi, questo va detto con specifico riguardo al sotto-sistema normativo dell'imposizione di registro il quale si articola nella individuazione tariffaria di atti e famiglie di effetti giuridici (reputati dal legislatore variamente significativi di un trapasso di ricchezza e comunque di capacità contributiva) che trovano esclusiva matrice e disciplina proprio in altri settori ordinamentali di richiamo, segnatamente nel diritto civile, commerciale e - per quanto qui più conta - societario.

Nel caso di specie questo Tribunale, laddove interpretasse un disposto di legge che impone l'anteposizione di un cognome ad un altro come attributivo della facoltà di combinarli nella maniera opposta, si approprierebbe delle funzioni attribuite in via esclusiva dalla Costituzione alla Corte Costituzionale. Ov. ritenesse gli esiti dell'applicazione dei canoni dell'ermeneutica giuridica al testo di legge tutti irrimediabilmente in contrasto con la Costituzione, avrebbe l'unica scelta – anzi, il dovere – di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, se rilevante ai fini della definizione del procedimento, ciò che non è il caso in questa sede, in quanto le parti, rimessa la causa sul ruolo, hanno concluso per la pronuncia dell'adozione con l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottanda.

Deve ritenersi sussistente il requisito della convenienza dell'adozione per l'adottanda previsto dall'art. 312, c.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria istanza disattesa o assorbita - Dispone l'adozione di.....arte di Sa.; manda alla Cancelleria e ai competenti Ufficiali dello Stato civile per gli adempimenti di legge;

- Dispone che l'adottanda anteponga il cognome.....

....., 2.3.2023

IL PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO PARISOLI

IL GIUDICE REL.

DOTT. DANIELE MERCADANTE

Segnalazione editoriale:



VIOLA, [*Interpretazione della legge con modelli matematici*](#), Milano, DirittoAvanzato, 2018.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
